

## SCADENZE NOVEMBRE 2024

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di NOVEMBRE 2024.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di ottobre 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2024
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343

<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>l'imponibile complessivo;</li> <li>l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	<p>Persone fisiche, Società semplici</p>	<p>Imposta sostitutiva</p>	<p>Versamento della terza rata dell’imposta sostitutive del 14% dovuta per perfezionare la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento può infatti essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in tre rate annuali di pari importo;</li> <li>• con versamento della prima rata entro il 15 novembre 2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo.</li> </ul> <p>La rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15 novembre 2022</p>
<b>15 venerdì</b>	<p>Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici</p>	<p>Versamento Imposta sostitutiva</p>	<p>Termine per versare la seconda rata dell’imposta sostitutiva del 16% ai fini della rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni</p>

			<p>posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva può infatti essere eseguito in tre rate annuali di pari importo. In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 15.11.2023;</li> <li>• le rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>15 venerdì</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso Ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di

			settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2024
<b>15 venerdì</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.  Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>➤ acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>➤ rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>➤ addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Artigiani e Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della 4 <sup>a</sup> rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della 1 <sup>a</sup> rata entro il 30.8.2024), della 5 <sup>a</sup> rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della 1 <sup>a</sup> rata entro il 31.7.2024) o della 6 <sup>a</sup> rata (per i soggetti che hanno effettuato il

<b>18 lunedì</b>	Artigiani e Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>pagamento della 1<sup>a</sup> rata entro l'1.7.2024) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e commercianti <b>titolari e non di partita IVA</b>, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.</p>
<b>18 lunedì</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.
<b>18 lunedì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
<b>18 lunedì</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di ottobre.
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di</li> </ul>

			<p>lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</p> <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p>
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p>

<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
			<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
<b>18 lunedì</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
<b>18 lunedì</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di ottobre.
<b>18 lunedì</b>	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione. L'adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni
<b>18 lunedì</b>	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024), della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del: <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
<b>18 lunedì</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>• redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR;</li> <li>• redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</li> </ul>
<b>18 lunedì</b>	Società di persone	Versamento Rateizzazione IRAP	Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Società di capitali	Versamento Rateizzazione IRAP e IRES	Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.
<b>18 lunedì</b>	Persone fisiche	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità</p>

<b>18 lunedì</b>	<p>Titolari di partita IVA in regime trimestrale</p>	<p>Versamento IVA</p>	<p>dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.</li> </ul> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;</li> <li>• 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.</li> </ul> <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento</p>
----------------------	--	-----------------------	--

			<p>all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
<b>18 lunedì</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa ai mesi di gennaio-novembre 2024;</li> <li>di ammontare cumulativo inferiore a 100 euro, qualora non sia stata già versata in precedenza.</li> </ul> <p>La disciplina prevede infatti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;</li> <li>il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'art. 7 del DPR 542/99.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex art. 1 co. 276 della L. 197/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;</li> <li>800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.</li> </ul> <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione</p>

			<p>dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
<b>20 mercoledì</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5% a carico del proponente;</li> <li>• 8,5% a carico dell'agente.</li> </ul>
<b>20 mercoledì</b>	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul>

			È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
<b>25 lunedì</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli,</li> </ul> ed effettuare il versamento dei contributi stessi.
<b>25 lunedì</b>	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul>

			<p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<p><b>25</b> <b>lunedì</b></p>	<p>Titolari di partita IVA</p>	<p>Elenchi INTRASTAT</p>	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla</p>

presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei

			<p>quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>29 venerdì</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul> <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97</p>
<b>29 venerdì</b>	Datori di lavoro	Adempimenti documentali	<p>Termine entro il quale presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.</p> <p>L'adempimento riguarda in particolare i datori di lavoro che decadono dalla possibilità di avvalersi dell'esonero dall'assunzione di disabili per effetto del mancato pagamento del contributo esonerativo</p>
<b>30 sabato</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p>

<b>30 sabato</b>	<b>30 sabato</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico, e devono essere iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti;</li> <li>• collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• associati in partecipazione con apporto lavorativo.</li> </ul> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul>
<b>30 sabato</b>	<b>30 sabato</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;</li> <li>• le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.</li> </ul> <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p> <p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
--	--	--

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati